

Parma, 18 ottobre 2016

Oggetto: Dichiarazione di conformità alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS II) * RAEE/WEE

In stretta correlazione con la direttiva RoHS, nella stessa data è stata emanata la direttiva 2002/96/CE, nota anche come direttiva RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), il cui obiettivo prioritario è evitare o quanto meno ridurre la produzione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche attraverso il loro riutilizzo o recupero a livello di materiale o energia. Gli impianti fissi e i loro componenti non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2002/96/CE.


In seguito all'entrata in vigore della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II), RAEE/WEE si comunica che: i prodotti commercializzati da Trancerie Emiliane S.p.A. sono esclusi (ai sensi della direttiva RAEE); dopo il loro uso possono essere riciclati.

La società Trancerie Emiliane S.p.A. utilizza componenti e materie prime che non contengono, i seguenti composti chimici:

Piombo, Mercurio, Cadmio, Cromo esavalente, Bifenili polibromurati (PBB), Eteri di difenile polibromurato, Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), Benzilbutilftalato (BBP), Dibutilftalato (DBP), Diisobutilftalato (DIBP).

Rimaniamo a Vs disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Trancerie Emiliane S.p.A.
Gloria Licata
Reparto Qualità

Head of Quality

Ing. Gloria Licata

** Sulla G.U.U.E. (gazzetta ufficiale Unione Europea) del 25 giugno 2016 (Serie L 168) sono state pubblicate due direttive delegate riguardanti entrambe un adeguamento al progresso tecnico dell'Allegato IV alla Direttiva RoHS 2.*

In particolare la Dir. Delega (UE) 2016/1028 riguarda l'esenzione che si riferisce al piombo nelle saldature delle connessioni elettriche dei sensori per la misurazione della temperatura in alcuni dispositivi mentre la Dir. Delega. (UE) 2016/1029 riguarda l'esenzione relativa agli anodi di cadmio delle celle di Hersch dei sensori per la rilevazione dell'ossigeno utilizzati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali.

Con il Decreto del 6 agosto 2015 vengono attuate 3 direttive delegate della Commissione europea che modificano gli allegati del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

L'allegato II del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, è sostituito dal testo dell'allegato I del nuovo decreto.

Le seguenti sostanze sono limitate nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e i valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei sono i seguenti: Piombo (0,1 %) -Mercurio (0,1 %) -Cadmio (0,01%) -Cromo esavalente (0,1 %) -Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %) -Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %) -Ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) (0,1 %) -Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %.)

Dibutilftalato (DBP) (0,1 %) -Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %)

La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali a decorrere dal 22luglio 2021.

La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo all'aggiornamento delle funzionalità o della capacità delle AEE commercializzate prima del 22luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, commercializzati prima del 22 luglio 2021.

La restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai giocattoli che sono già soggetti alla restrizione concernente DEHP, BBP e DBP di cui all'allegato XVII, voce 51, del regolamento (CE) n.1907/2006.

Nel decreto sono presenti 1 modifica all'esenzione del piombo in allegato III (7 c)-IV) e sono state aggiunte le esenzioni n.41 e n. 42 per piombo e mercurio di allegato IV.